

Ordinanza di cessazione attività – Scia prot.43208 del 26/07/2025

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- In data 26/07/2025, prot. n. 43208, il Sig. ***** ha presentato una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) avente ad oggetto l'ampliamento di un'officina meccanica da svolgersi presso l'immobile sito in Afragola (NA), alla *****;
- Dagli atti d'ufficio risulta che la società ***** ha ottenuto in data 10/11/2006 l'autorizzazione sanitaria n. 592/2006 per l'attività di autofficina e allestimento autoveicoli nei locali ubicati in Afragola (NA), ***** ed è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli con n. *****;
- A seguito dell'istruttoria condotta sulla SCIA presentata, è emersa la mancanza del certificato di agibilità per l'immobile oggetto dell'ampliamento (sub 2), in violazione dell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché la mancanza di titolo edilizio abilitativo, così come si evince dal parere del Servizio Edilizia Privata, in merito alla richiesta prot. 48673/2025;
- Pertanto, l'attività oggetto della SCIA (ampliamento dell'officina) non può essere legittimamente esercitata, poiché svolta in un immobile privo di titolo edilizio e agibilità, non conforme alla normativa urbanistica vigente;

VISTO:

- L'invio tramite PEC della richiesta di integrazione documentale relativa alla SCIA, trasmessa in data 18/08/2025;
- Che il destinatario non ha fornito riscontro, né ha presentato osservazioni o controdeduzioni entro i termini previsti;
- L'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi, per motivi di interesse pubblico e nel rispetto del termine ragionevole;
- L'art. 19, comma 3, della medesima legge, che consente alla Pubblica Amministrazione di intervenire in autotutela sull'efficacia della SCIA, qualora ne sussistano i presupposti;

ACCERTATO CHE:

- La SCIA presentata in data 26/07/2025 è da ritenersi irricevibile, in quanto l'immobile oggetto dell'attività risulta privo di titolo edilizio e del certificato di agibilità, in violazione dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001;

- L'attività oggetto di ampliamento è stata avviata in un locale non idoneo all'uso di officina, presentando rilevanti criticità in materia di sicurezza urbana, rischio ambientale e tutela del territorio;
- Le carenze accertate impediscono il regolare esercizio dell'attività e impongono un intervento in autotutela da parte dell'Amministrazione, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla legalità urbanistica, alla sicurezza dei cittadini e alla corretta localizzazione delle attività economiche;
- Sussiste, pertanto, un interesse pubblico prevalente a inibire l'esercizio di attività artigianali e/o commerciali in immobili privi dei necessari requisiti di agibilità e conformità urbanistica, al fine di assicurare il rispetto della pianificazione e la sicurezza del territorio;

Visto la Legge 241/90;

Visto l'ar.107 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

- Al sig.

 *****.,la cessazione dell'attività a seguito della SCIA presentata in data 26/07/2025, prot. n. 43208, al SUAP del Comune di Afragola, ai sensi degli artt. 19, comma 3 e 21-nonies della Legge 241/1990, per l'esercizio in locali privi dei requisiti di legge;

DISPONE

- Che la presente ordinanza abbia efficacia immediata e assuma carattere esecutivo ed esecutorio ex lege;
- Che, in caso di inottemperanza, si procederà alla chiusura forzata dell'attività ampliata, mediante apposizione dei sigilli ai sensi di legge;
- La trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza, a:
 - Settore Polizia Locale
 - Stazione dei Carabinieri territorialmente competente

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- Ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni dalla data di notificazione;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Afragola, lì 23/09/2025

Il Dirigente del Settore Urbanistica

Ing. Valerio Esposito